



Allegato 1 all'ordinanza dell'UDSC sui fornitori del SET e del NETS

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

INDICE

1	Panoramica.....	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Elenco delle modifiche.....	3
1.3	Appendici.....	3
1.4	Termini e abbreviazioni.....	4
2	Prescrizioni tecniche	7
2.1	Sistema di rilevazione utilizzato dal fornitore del SET	7
2.2	Trasmissione dei dati contrattuali dell'apparecchio di rilevazione.....	7
2.3	Comunicazione con il sistema SET dell'UDSC	8
2.4	Registrazione dell'utente del SET e dei suoi veicoli	8
2.5	Rilevazione e dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa	9
2.6	Decisione d'imposizione e fattura	11
2.7	Contestazione dell'utente del SET	11
2.8	Trasmissione dell'elenco degli apparecchi bloccati.....	12
2.9	Adeguamenti, da parte del fornitore del SET, del sistema SET per la TTPCP ...	12
2.10	Indicatori relativi alle prestazioni (KPI)	13
2.11	Elenco delle eccezioni (tipo lista bianca).....	13
3	Prescrizioni operative	15
3.1	Capacità finanziaria	15
3.2	Sistema di garanzia della qualità	15
3.3	Piano di gestione dei rischi	15
3.4	Piano di attuazione	16
4	Procedura di autorizzazione	17
4.1	Fase 1: verifica dell'idoneità.....	17
4.2	Fase 2: verifica delle interfacce in un ambiente di test.....	18
4.3	Fase 3: test di funzionamento.....	18
4.4	Fase 4: progetto pilota	19

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

1 Panoramica

1.1 Scopo del documento

Il presente documento con le relative appendici contiene:

- le prescrizioni tecniche e operative, valide per il territorio di applicazione della TTPCP, poste ai fornitori del SET ai fini dell'autorizzazione e che devono essere costantemente soddisfatte;
- i criteri di qualità con gli indicatori delle prestazioni da misurare e
- le prescrizioni relative alla procedura da seguire per l'autorizzazione nonché per la ripetizione delle singole fasi al fine di mantenere l'autorizzazione.

1.2 Elenco delle modifiche





Versione	Data	Numero	Modifica
2.0	1.3.2020		Prima versione pubblicata
2.1	21.8.2020	2.1 (6) 2.2 (7) 2.4 (16) 2.5 (21) 2.6 (25)	Soluzione per l'inserimento del peso del rimorchio Termine per la modifica o la disattivazione Soluzione per la rilevazione del peso del veicolo Distanza minima dopo l'uscita Precisazione del periodo di fatturazione (15 giorni civili)
2.2	1.1.2022	vari	Cambiamento della designazione da Amministrazione federale delle dogane (AFD) a Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
3.0	1.9.2024	vari	Adeguamento delle prescrizioni tecniche e operative alle basi legali del sistema TTPCP III

1.3 Appendici

Appendice	
[1]	Supplement 1 to annex 1: EETS Provider KPIs
[2]	Supplement 2 – Non più in vigore
[3]	Supplement 3 to annex 1: EETS Provider Interface
[4]	Supplement 4 to annex 1: Implementation Concept Template – Level 1
[5]	Supplement 5 – Non più in vigore
[6]	Supplement 6 to annex 1: EETS Provider Interface Test Specification – Level 2
[7]	Supplement 7 to annex 1: Trial Operation Specification – Level 3
[8]	Supplement 8 to annex 1: Pilot Operation Specification – Level 4

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

1.4 Termini e abbreviazioni

Termine / abbreviazione	Significato
Autocarro	<p>Gli autocarri sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (classi N₂ e N₃) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente.</p>  <p>In linea di principio, gli autocarri con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 2 OTTP.</p>
Trattore a sella	<p>I trattori a sella sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi.</p> <p>Per la classificazione dei veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella.</p>  <p>In linea di principio, i trattori a sella con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 2 OTTP.</p>
Rimorchio	<p>I rimorchi sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di aggancio.</p> <p>In linea di principio, i rimorchi adibiti al trasporto di cose con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 t (classi O₃ e O₄) sono assoggettati alla tassa. Per le eccezioni vedi articolo 2 OTTP.</p>
Rimorchio normale	<p>I rimorchi normali sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio.</p> 
Semirimorchio	<p>I semirimorchi sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale da poggiare parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore.</p> 
SET	<p>Servizio europeo di telepedaggio. Servizio utilizzato dai trasportatori internazionali di merci su strada per la rilevazione e il pagamento delle tasse sul traffico stradale (pedaggi) nei vari Paesi europei.</p>
Fornitore del SET	<p>Un fornitore di servizi di telepedaggio, con il relativo OBE SET autorizzato, che è stato autorizzato dall'UDSC.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Termine / abbreviazione	Significato
Territorio di applicazione della TTPCP	<p>Il territorio in cui devono essere rilevati i dati della corsa assoggettata alla TTPCP.</p> <p>Si tratta del territorio nazionale svizzero e del Liechtenstein, delle enclavi di Büsingen e Campione d'Italia, della Flughafenstrasse di Basilea e degli accessi agli uffici doganali di confine Basel/Weil am Rhein-Autobahn, Basel/St. Louis-Autobahn, Laufenburg, Stein/Bad Säkingen e Chiasso Brogeda Autostrada che si trovano su territorio estero.</p>
Corsa SET	<p>La corsa di un veicolo assoggettato alla tassa nel territorio di applicazione della TTPCP viene rilevata tramite il SET. Una corsa SET inizia con l'entrata del veicolo nel territorio di applicazione della TTPCP e termina al momento dell'uscita da detto territorio.</p> <p><i>Osservazione concernente gli utenti svizzeri del SET:</i></p> <p><i>Se il fornitore del SET attiva il servizio per la TTPCP nell'OBE SET all'interno del territorio di applicazione della TTPCP, la corsa SET inizia senza entrata nel territorio di applicazione della TTPCP. Se il fornitore del SET disattiva il servizio per la TTPCP nell'OBE SET all'interno del territorio di applicazione della TTPCP, la corsa SET termina senza uscita dal territorio di applicazione della TTPCP.</i></p>
Utente del SET	L'utente del SET utilizza il SET per rilevare la TTPCP per un veicolo assoggettato alla tassa.
Utente svizzero del SET	L'utente svizzero del SET utilizza il SET per un veicolo registrato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Utente estero del SET	L'utente estero del SET utilizza il SET per un veicolo che non è registrato né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein.
Contratto SET	L'identificazione univoca dell'incarico dato da un utente del SET a un fornitore del SET autorizzato ai fini della rilevazione della TTPCP per un singolo veicolo.
Detentore	È considerata detentore (del veicolo) in particolare la persona (fisica o giuridica) che ha il potere di disporre legalmente del veicolo e lo utilizza o ne consente l'utilizzo.
OBE SET	Equipaggiamento di bordo («on board equipment»); sistema nel veicolo consegnato dal fornitore del SET per la rilevazione della corsa SET.
Targa del veicolo	Numero di targa compresa la sigla distintiva di nazionalità.
Dichiarazione semplificata del rimorchio	Il conducente dichiara nell'OBE SET soltanto la presenza di un rimorchio.
Dichiarazione del peso del rimorchio	Il conducente dichiara nell'OBE SET la presenza di un rimorchio, indicando il peso totale autorizzato del rimorchio e il tipo di rimorchio.
PAN	Numero di account personale («personal account number»).
Lista bianca («whitelist»)	Elenco dei veicoli per i quali il fornitore del SET si assume la responsabilità contrattuale nei confronti dell'UDSC.
Lista nera («blacklist»)	Elenco dei veicoli per i quali il fornitore del SET non si assume più la responsabilità contrattuale nei confronti dell'UDSC.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Termine / abbreviazione	Significato
Test dell'interfaccia	Il test di integrazione del sistema di back office del fornitore del SET nel sistema SET dell'UDSC.
Imposizione	Con imposizione si intende la procedura con cui, sulla base di singole indicazioni (peso, distanze percorse ecc.), si determina l'importo della TTPCP da pagare. Se le informazioni disponibili sono sufficienti, è possibile effettuare un'imposizione ordinaria. Nel caso ideale si tratta di una procedura automatizzata che non richiede interventi manuali. Se le informazioni non sono sufficienti per un'imposizione ordinaria, spetta all'UDSC procedere all'imposizione nei limiti del suo potere di apprezzamento.
IMe	Decisione d'imposizione elettronica.
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
OTTP	Ordinanza sul traffico pesante (RS 641.811)
AFD	Dal 1° gennaio 2022 l'Amministrazione federale delle dogane (esattore della TTPCP) è sostituita dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (esattore della TTPCP)

Osservazione

I termini relativi ai veicoli corrispondono a quelli dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41; stato: 1° giugno 2022).

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

2 Prescrizioni tecniche

2.1 Sistema di rilevazione utilizzato dal fornitore del SET

Prescrizione	Descrizione
1) Dichiarazione di conformità	Il fornitore del SET deve disporre della dichiarazione CE o del certificato CE attestante la conformità dell'OBE SET.
2) Individualizzazione dell'OBE SET	Il fornitore del SET deve individualizzare, in base al veicolo registrato, l'OBE SET che mette a disposizione dell'utente del SET. Il fornitore del SET deve utilizzare il PAN come codice univoco del veicolo registrato (dati del veicolo) e del relativo detentore (dati del detentore).
3) Attribuzione dell'OBE SET	La correlazione tra l'OBE SET (PAN), il veicolo soggetto a pedaggio e la targa del veicolo deve essere chiara in ogni momento durante la corsa SET.
4) Funzionalità dell'OBE SET	Il fornitore del SET deve garantire il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni, del suo OBE SET per la rilevazione della TTPCP. Ciò riguarda in particolare la registrazione del tragitto percorso dall'utente del SET nel territorio di applicazione della TTPCP. La funzionalità viene misurata tramite l'indicatore relativo alle prestazioni (KPI) della prescrizione 35) KPI n. 3, dati relativi alla posizione della corsa SET.
5) Idoneità alla rilevazione dell'OBE SET	L'interfaccia utente dell'OBE SET deve indicare chiaramente all'utente del SET se l'apparecchiatura è o meno idonea alla rilevazione nel territorio di applicazione della TTPCP. In particolare, l'utente del SET deve poter vedere costantemente lo stato dell'OBE SET (verde = idoneo alla rilevazione).
6) Interfaccia utente dell'OBE SET	Tutte le indicazioni necessarie per la dichiarazione del rimorchio, sia quelle per la dichiarazione semplificata sia quelle per la dichiarazione con indicazione del peso (trailerMaxLadenWeight) e del tipo di rimorchio (trailerTyp), devono poter essere inserite o selezionate dall'utente del SET (conducente) nell'interfaccia utente dell'OBE SET. Il peso deve essere indicato con una delle seguenti soluzioni: <ul style="list-style-type: none">• 10 kg arrotondati per difetto;• 100 kg arrotondati per eccesso;• 1000 kg arrotondati per eccesso. Tutte le indicazioni sullo stato attuale della dichiarazione del rimorchio devono essere disponibili per l'utente del SET nell'interfaccia utente dell'OBE SET.

2.2 Trasmissione dei dati contrattuali dell'apparecchio di rilevazione

Prescrizione	Descrizione
7) Dati contrattuali DSRC	Prescrizione non più valida.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

8) Attivazione di nuovi dati contrattuali DSRC	Prescrizione non più valida.
--	------------------------------

2.3 Comunicazione con il sistema SET dell'UDSC

Prescrizione	Descrizione
9) Interfacce	Il sistema del fornitore del SET deve disporre dell'interfaccia definita dall'UDSC secondo la prescrizione 11 e deve gestirla secondo le prescrizioni dell'UDSC.
10) Interfaccia DSRC	Prescrizione non più valida.
11) Interfaccia back office	Per lo scambio di dati con l'UDSC, il sistema informatico del fornitore del SET deve disporre di un'interfaccia back office secondo il Supplement 3. La procedura di test per la verifica dell'interfaccia back office è definita nel Supplement 6.
12) Base temporale	Tutte le indicazioni temporali trasmesse nel quadro dello scambio di dati tra l'UDSC e il fornitore del SET devono essere in formato UTC.
13) Identificazione univoca del veicolo	Durante una corsa SET, il veicolo e quindi anche il relativo detentore devono essere identificabili in modo univoco tramite la targa del veicolo.
14) Sicurezza dell'interfaccia back office	La sicurezza dell'interfaccia back office tra l'UDSC e il fornitore del SET deve essere garantita secondo i requisiti in materia di sicurezza dell'UDSC. Questi sono definiti nel Supplement 3.

2.4 Registrazione dell'utente del SET e dei suoi veicoli

Prescrizione	Descrizione
15) Utente del SET	Per quanto riguarda gli utenti esteri del SET, il fornitore del SET deve registrare e aggiornare i dati del detentore sulla base del certificato di immatricolazione (direttiva 1999/37/CE del Consiglio). Per la registrazione dei dati del detentore si applica la seguente priorità: C3, poi C2, poi C1. Le indicazioni devono comprendere tutte e tre le sottoposizioni, ossia Cx.1 (cognome o ragione sociale), Cx.2 (nome/nomi o eventualmente iniziali) e Cx.3 (indirizzo nel Paese di immatricolazione al momento del rilascio del certificato). <i>Osservazione concernente gli utenti svizzeri del SET: In caso di utenti svizzeri del SET, il fornitore del SET non deve mai trasmettere i dati del detentore (vedi prescrizione 22) e pertanto non deve registrarli per l'UDSC.</i>
16) Dati del veicolo	Il fornitore del SET deve registrare i dati del veicolo conformemente al certificato di immatricolazione (direttiva 1999/37/CE del Consiglio). Nei casi in cui i dati del veicolo vengono inseriti dall'utente del SET, il fornitore del SET ne controlla l'esattezza e li aggiorna sulla base delle informazioni ottenute dall'utente del SET.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

	<p>Egli deve compilare almeno le seguenti rubriche:</p> <p>F2: peso totale (vehicleMaxLadenWeight);</p> <p>F3: peso totale della combinazione di veicoli (vehicle-TrainMaximumWeight);</p> <p>V9: categoria di norme sulle emissioni (euroValue);</p> <p>P3: genere di carburante o fonte di energia</p> <p>nonché indicare:</p> <p>la targa del veicolo (licencePlateNumber) e la sigla distintiva di nazionalità (countryCode).</p> <p>In caso di dichiarazione del rimorchio mediante indicazione del peso e del tipo di rimorchio secondo la prescrizione 6, deve essere compilata anche la seguente rubrica:</p> <p>G: peso a vuoto / peso netto (vehicleWeightUnladen).</p> <p>Il fornitore del SET registra i pesi con la soluzione:10 kg arrotondati per difetto.</p>
--	---

2.5 Rilevazione e dichiarazione della corsa assoggettata alla tassa

Prescrizione	Descrizione
17) Trasmissione della dichiarazione della corsa SET	<p>La dichiarazione della corsa SET comprende i dati del veicolo registrati, i dati relativi alla posizione per la descrizione del tragitto percorso nel territorio di applicazione della TTPCP e i dati relativi al rimorchio dichiarati dall'utente del SET nell'OBE SET, compresi i corrispondenti dati relativi alla posizione.</p> <p>Il fornitore del SET trasmette spontaneamente all'UDSC tutti i dati relativi alla corsa SET, separatamente per ogni corsa SET.</p> <p>Ciò vale anche in caso di più corse SET effettuate nello stesso giorno civile.</p> <p>Nel caso di una corsa SET della durata di un giorno, i dati devono essere trasmessi all'UDSC entro 24 ore dall'inizio della corsa SET.</p> <p>Nel caso di corse SET della durata di più giorni, i dati relativi al primo giorno civile devono essere trasmessi secondo le prescrizioni temporali valide per le corse SET della durata di un giorno, mentre i dati relativi a ogni giorno civile successivo devono essere trasmessi entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno civile in questione.</p> <p>Ciò vale anche per i giorni civili in cui non vi è uno spostamento del veicolo all'interno del territorio di applicazione della TTPCP.</p> <p>Dopo 10 giorni senza contatto con l'OBE SET e senza uscita dal territorio di applicazione della TTPCP, il fornitore del SET deve sospendere la dichiarazione della corsa SET. In caso di nuovo contatto, egli deve riprendere la dichiarazione della corsa SET.</p> <p>I requisiti dettagliati relativi agli elementi dei dati e alla trasmissione della dichiarazione della corsa SET sono definiti nel Supplement 3.</p>
18) Sistema di coordinate	<p>I dati relativi alla posizione della corsa SET devono riferirsi al sistema di coordinate WGS84.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	<p>Per maggiori dettagli: NIMA TR8350.2, Third Edition – Amendment 1, January 2000, Department of Defense – World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems, issued by the National Imaging and Mapping Agency (NIMA), US Department of Defense.</p>
<p>19) Esattezza dei dati relativi alla posizione</p>	<p>I dati relativi alla posizione trasmessi dal fornitore del SET devono descrivere il tragitto percorso dall'utente del SET in modo tale che l'UDSC possa determinare la distanza percorsa mediante calcolo vettoriale direttamente sulla base dei dati relativi alla posizione, senza dover utilizzare una cartina stradale.</p> <p>La differenza tra la distanza percorsa così determinata e la distanza effettivamente percorsa deve essere al massimo di +/- 4 per cento.</p> <p>I dati relativi alla posizione dichiarati devono includere tutte le tratte della corsa effettuata dal veicolo stesso, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta su una strada definita o al di fuori di essa, in un parcheggio o all'interno di un'area privata.</p> <p>L'esattezza dei dati relativi alla posizione viene misurata tramite l'indicatore KPI della prescrizione 35) (KPI n. 3: dati relativi alla posizione della corsa SET).</p>
<p>20) Rimozione dati relativi alla posizione ridondanti</p>	<p>In caso di veicoli non in movimento, non vi possono essere più dati relativi alla posizione (p. es. posizioni di riposo, veicoli in coda ecc.).</p>
<p>21) Identificazione al confine</p>	<p>La dichiarazione della corsa SET deve contenere una quantità sufficiente di dati relativi alla posizione prima dell'entrata nel territorio di applicazione della TTPCP e dopo l'uscita da tale territorio in grado di consentire all'UDSC di identificare con certezza il passaggio del confine e il valico.</p> <p>La quantità di dati relativi alla posizione al di fuori del territorio di applicazione della TTPCP deve essere il più possibile ridotta. Pertanto, la trasmissione dei dati non deve contenere posizioni con una distanza superiore a 5 km al di fuori del territorio di applicazione della TTPCP (confine di riferimento secondo le carte nazionali svizzere, www.geo.admin.ch). Dopo l'uscita i dati relativi alla posizione devono tuttavia comprendere posizioni con una distanza minima di 1 km.</p>
<p>22) Trasmissione dei dati del detentore</p>	<p>Su richiesta tecnica dell'UDSC, il fornitore del SET deve fornire, entro 12 ore e per ciascuna corsa SET, anche i dati del detentore corretti relativi all'utente estero del SET.</p> <p>La richiesta tecnica e la risposta relative ai dati del detentore sono definite nel Supplement 3.</p> <p><i>Osservazione concernente gli utenti svizzeri del SET: In caso di utenti svizzeri del SET, il fornitore del SET non deve trasmettere i dati del detentore.</i></p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

2.6 Decisione d'imposizione e fattura

Prescrizione	Descrizione
23) Imposizione	<p>Per ogni corsa SET di un utente estero del SET, l'UDSC mette a disposizione sull'interfaccia back office la decisione d'imposizione elettronica (IME), comprendente il credito fiscale, affinché il fornitore del SET possa prelevarla (BillingDetailsADU).</p> <p>Il fornitore del SET deve prelevare le decisioni d'imposizione almeno una volta al giorno e confermare all'UDSC la relativa ricezione entro 24 ore.</p> <p>Dal punto di vista tecnico, la messa a disposizione e la conferma relative alla decisione d'imposizione sono definite nel Supplement 3.</p> <p>Confermando la ricezione, il fornitore del SET riceve la decisione d'imposizione per conto dell'utente del SET.</p> <p>Il fornitore del SET mette immediatamente a disposizione dell'utente del SET la decisione d'imposizione.</p> <p>Per ogni BillingDetailsADU confermato, il fornitore del SET deve poter elaborare per almeno 70 giorni il BillingDetailSADU successivo.</p> <p><i>Osservazione concernente gli utenti svizzeri del SET: In caso di utenti svizzeri del SET, il fornitore del SET non riceve alcuna decisione d'imposizione elettronica (IME) per le corse SET da questi effettuate.</i></p>
24) Credito giornaliero	<p>L'UDSC mette giornalmente a disposizione, sull'interfaccia back office, un riepilogo delle decisioni d'imposizione confermate dal fornitore del SET (credito giornaliero), affinché quest'ultimo possa prelevarlo (PaymentClaimADU).</p> <p>Dal punto di vista tecnico, la messa a disposizione e la conferma relative al credito giornaliero sono definite nel Supplement 3.</p> <p>Il fornitore del SET deve prelevare il riepilogo almeno una volta al giorno e confermare la relativa ricezione entro 24 ore.</p>
25) Fatturazione	<p>L'UDSC emette due volte al mese una fattura all'attenzione del fornitore del SET. . La fattura comprende, come fattura collettiva, tutti gli importi della TTPCP riscossi durante il periodo di fatturazione (15 giorni civili) da questo fornitore del SET, sulla base dei crediti giornalieri confermati dal fornitore stesso (prescrizione 24).</p> <p>Il fornitore del SET è informato automaticamente che una nuova fattura è a disposizione; egli deve quindi scaricarla dal portale dell'UDSC. A tal fine egli deve essere registrato quale partner commerciale dell'UDSC nell'apposito portale.</p>

2.7 Contestazione dell'utente del SET

Prescrizione	Descrizione
26) Contestazioni dell'utente del SET	<p>Il fornitore del SET esamina la contestazione dell'utente estero del SET sulla base del contratto di autorizzazione.</p> <p>Se ciò si traduce in una correzione della decisione d'imposizione, l'UDSC mette a disposizione sull'interfaccia back office una decisione d'imposizione elettronica corretta, contenente il</p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	<p>riferimento alla decisione d'imposizione originaria, affinché il fornitore del SET possa prelevarla (vedi BillingDetailsADU, prescrizione 23).</p> <p>L'importo indicato nel BillingDetailsADU corrisponde alla differenza tra la decisione d'imposizione corretta e quella originaria.</p>

2.8 Trasmissione dell'elenco degli apparecchi bloccati

Prescrizione	Descrizione
27) Trasmissione dell'elenco delle eccezioni (tipo lista nera)	Prescrizione non più valida.
28) Gestione dell'elenco delle eccezioni (tipo lista nera)	Prescrizione non più valida.

2.9 Adeguamenti, da parte del fornitore del SET, del sistema SET per la TTPCP

Prescrizione	Descrizione
29) Adeguamento del back office del fornitore del SET	<p>Per quanto riguarda le previste modifiche del software o dell'hardware nel suo back office del sistema SET, il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sulla riscossione della TTPCP. In caso di eventuali ripercussioni funzionali o qualitative, egli deve comunicare all'UDSC le modifiche previste, con la descrizione funzionale e i risultati dell'analisi dell'impatto.</p> <p>Inoltre, il fornitore del SET deve descrivere le misure che adotta per evitare o ridurre il rischio di ripercussioni negative nel territorio di applicazione della TTPCP.</p>
30) Nuovo OBE SET	<p>I nuovi tipi di OBE SET sono dispositivi nei quali, rispetto ai dispositivi attualmente autorizzati nel territorio di applicazione della TTPCP, le unità funzionali sono state sostituite da nuove unità o da nuovi componenti al fine di soddisfare le prescrizioni (p. es. ricevitore GNSS, mainboard).</p> <p>Il fornitore del SET deve comunicare all'UDSC il previsto utilizzo del nuovo OBE SET. Al riguardo deve descrivere le differenze tra la nuova apparecchiatura e i tipi di apparecchiatura attualmente autorizzati (specifiche). Se si tratta di un tipo di apparecchiatura completamente nuovo, questo deve essere indicato.</p> <p>Nella sua comunicazione il fornitore del SET deve inoltre descrivere le caratteristiche comuni e le differenze esistenti a livello di software rispetto alle apparecchiature di bordo SET autorizzate, per quanto concerne la rilevazione e la trasmissione dei dati per il territorio di applicazione della TTPCP.</p>
31) Modifica del software dell'OBE SET autorizzato	<p>Per quanto riguarda le previste modifiche del software di un OBE SET autorizzato, il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sulla rilevazione e sulla trasmissione dei dati nel</p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	territorio di applicazione della TTPCP. In caso di eventuali ripercussioni funzionali o qualitative, egli deve comunicare all'UDSC le modifiche previste, con la descrizione funzionale e i risultati dell'analisi dell'impatto. Inoltre, il fornitore del SET deve descrivere le misure che adotta per evitare o ridurre il rischio di ripercussioni negative nel territorio di applicazione della TTPCP.
32) Altri adeguamenti	Per quanto riguarda le modifiche al suo sistema che non sono incluse nelle prescrizioni 29), 30) e 31), il fornitore del SET deve analizzare le ripercussioni sulla riscossione della TTPCP e comunicare le modifiche previste all'UDSC. Al riguardo presenta all'UDSC l'analisi dell'impatto e le misure per evitare o ridurre i rischi.

2.10 Indicatori relativi alle prestazioni (KPI)

Prescrizione	Descrizione
33) KPI n. 1: dati del veicolo	1)
34) KPI n. 2: dati del detentore	Prescrizione non più valida.
35) KPI n. 3: dati relativi alla posizione della corsa SET	1)
36) KPI n. 4: trasmissione dei dati da parte del fornitore del SET	1)
37) KPI n. 5: trasmissione entro i termini di messaggi dell'UDSC	1)
38) KPI n. 6: percentuale dei transazioni DSRC	Prescrizione non più valida.
1) Le prescrizioni dettagliate con le descrizioni di tutti i KPI sono disponibili nel Supplement 1.	

2.11 Elenco delle eccezioni (tipo lista bianca)

Prescrizione	Descrizione
39) Contenuto dell'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca)	L'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) contiene tutti i veicoli, o le rispettive targhe del veicolo, equipaggiati con un OBE SET autorizzato per il territorio di applicazione della TTPCP e per i quali vi è un contratto SET del fornitore del SET valido per tale territorio. I requisiti dettagliati relativi al contenuto dell'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) sono definiti nel Supplement 3.
40) Trasmissione dell'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca)	Il fornitore del SET trasmette ogni giorno all'UDSC fino a quattro elenchi delle eccezioni (tipo lista bianca), così che questi vengano attivati alle ore 5.00, 9.00, 13.00 e 17.00 (ora locale svizzera). Subito dopo averli ricevuti, l'UDSC attiva gli elenchi trasmessi con successo. Per ogni momento di attivazione (data e ora) l'UDSC attiva solo un elenco delle eccezioni.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Prescrizione	Descrizione
	<p>L'UDSC ignora gli elenchi delle eccezioni trasmessi il cui momento di attivazione (data e ora) è precedente a quello dell'elenco attivo in quel momento.</p> <p>Se non viene trasmesso alcun elenco delle eccezioni aggiornato, resta valido l'ultimo elenco trasmesso.</p> <p>I requisiti dettagliati relativi al contenuto dell'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) sono definiti nel Supplement 3.</p>
<p>41) Rimozione di un veicolo dall'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca)</p>	<p>Un veicolo, o la rispettiva targa del veicolo, può essere rimosso dall'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) solo dopo che nell'OBE SET lo stato per il territorio di applicazione della TTPCP è «bloccato» (non vi è più alcun contratto SET valido per il territorio di applicazione della TTPCP).</p> <p>Se un OBE SET non è accessibile per più di 10 giorni, e quindi non può essere bloccato, il veicolo può essere rimosso dall'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) dopo tale periodo.</p> <p><u>Utente estero del SET</u></p> <p>Se un veicolo di un utente estero del SET è stato rimosso dall'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca) dopo la sua entrata nel territorio di applicazione della TTPCP, il fornitore del SET deve trasmettere i dati della dichiarazione per tale veicolo fino a quando questo esce dal territorio di applicazione della TTPCP.</p> <p><u>Utente svizzero del SET</u></p> <p>A partire dal giorno successivo alla rimozione dall'elenco delle eccezioni (tipo lista bianca), il fornitore del SET non deve più fornire i dati della dichiarazione per il veicolo dell'utente svizzero del SET.</p>

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

3 Prescrizioni operative

3.1 Capacità finanziaria

Il ruolo di fornitore del SET per la TTPCP richiede una certa capacità finanziaria. Per questo motivo, nella procedura di autorizzazione e durante l'esercizio regolare il fornitore del SET deve dimostrare, nei confronti dell'UDSC, di disporre di sufficiente liquidità per pagare i debiti dei suoi utenti riguardanti la TTPCP.

Il fornitore del SET fornisce la prova della solvibilità come segue:

- a) a) nella procedura di autorizzazione:
 - il fornitore del SET presenta all'UDSC un piano aziendale aggiornato relativo alle attività riguardanti la TTPCP (piano su almeno quattro anni, inclusi bilancio e conto economico),
 - il fornitore del SET presenta all'UDSC il rapporto di revisione, comprendente il bilancio e il conto economico dell'esercizio attuale e dell'esercizio precedente. Il conto annuale deve essere stilato conformemente a norme contabili riconosciute a livello internazionale.
Se si tratta di un nuovo fornitore del SET che non può presentare alcun rapporto di revisione, deve presentare i rapporti di revisione degli azionisti o dei soci di maggioranza,
 - il fornitore del SET presenta all'UDSC i rapporti di partecipazione (azionisti / soci) attraverso documenti ufficiali;

- b) nell'esercizio regolare:
 - il fornitore del SET presenta all'UDSC, di regola ogni tre anni, il rapporto di revisione comprendente il bilancio e il conto economico dell'esercizio attuale e dell'esercizio precedente. Il conto annuale deve essere stilato conformemente a norme contabili riconosciute a livello internazionale,
 - il fornitore del SET deve pagare le fatture emesse dall'UDSC entro i termini definiti nel contratto di autorizzazione,
 - se vi sono modifiche significative per quanto riguarda i rapporti di partecipazione dichiarati, il fornitore informa immediatamente e spontaneamente l'UDSC. Sono considerate modifiche significative i cambiamenti della quota di voti o di capitale pari o superiori al dieci per cento nonché il raggiungimento della maggioranza del capitale o dei voti ($\geq 50\%$).

3.2 Sistema di garanzia della qualità

Il fornitore del SET è certificato conformemente alla norma EN ISO 9001 o a una norma equivalente.

Il fornitore del SET che dispone di una certificazione diversa dalla EN ISO 9001 deve essere in grado di dimostrare l'equivalenza della sua certificazione.

3.3 Piano di gestione dei rischi

Il fornitore del SET deve disporre di un piano permanente di gestione dei rischi, relativo alla riscossione dei pedaggi in tutte le zone sottoposte a pedaggio in cui è attivo.

Il piano deve tener conto dei principali rischi cui è soggetta la fornitura del SET, vale a dire:

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

- interruzione dell'attività (interruzione della catena di trattamento delle informazioni);
- flusso di cassa, rischio di liquidità;
- rallentamento economico;
- crescente concorrenza;
- perdita di reputazione,
- difficoltà nel raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti;
- responsabilità civile;
- modifiche legislative o di regolamentazione.

Il piano di gestione dei rischi deve specificare nel dettaglio le misure che permettono di evitare e ridurre questi rischi.

Il fornitore del SET trasmette all'UDSC, almeno ogni tre anni, la versione aggiornata e approvata del piano di gestione dei rischi.

3.4 Piano di attuazione

Il fornitore del SET deve documentare, in un apposito piano, l'attuazione delle prescrizioni tecniche e dei processi necessari per la riscossione della TTPCP. Tale piano deve descrivere, in particolare, l'integrazione nel suo sistema SET delle funzioni relative alla TTPCP.

Se intende apportare modifiche al suo sistema SET, il fornitore del SET comunica tale intenzione all'UDSC, presentando nel contempo il piano di attuazione aggiornato.

Il fornitore del SET deve aggiornare il piano di attuazione e presentarlo all'UDSC anche quando quest'ultimo intende modificare le prescrizioni tecniche.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

4 Procedura di autorizzazione

Per la procedura di autorizzazione vale il seguente principio:

- l'obbligo e la responsabilità di provare che le condizioni per l'autorizzazione sono soddisfatte spettano al fornitore del SET.

Inoltre si applicano le condizioni seguenti:

- le prescrizioni per le singole fasi della procedura di autorizzazione valgono sia per la prima autorizzazione di un fornitore del SET sia per la necessaria ripetizione di fasi dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- la procedura di autorizzazione in corso deve essere conclusa prima di poter avviare una nuova procedura di autorizzazione per un nuovo OBE SET dello stesso fornitore;
- il fornitore del SET presenta i documenti in formato PDF/A. In caso di allegati complementari, ad esempio verbale delle transazioni, sono consentiti anche documenti in formato Microsoft Office;
- il fornitore del SET presenta la domanda di autorizzazione in una delle lingue ufficiali della Confederazione. I documenti comprovanti che le condizioni per l'autorizzazione sono soddisfatte possono essere inviati all'UDSC anche in inglese;
- dopo ogni fase l'UDSC informa per scritto il fornitore del SET in merito al risultato della verifica e all'ulteriore modo di procedere.

4.1 Fase 1: verifica dell'idoneità

Lo scopo della verifica dell'idoneità è dimostrare che:

- le prescrizioni operative sono soddisfatte;
- vi è una dichiarazione di conformità per l'apparecchio di rilevazione che il fornitore del SET intende far autorizzare; e
- le prescrizioni tecniche possono essere soddisfatte.

Insieme al modulo di domanda, il fornitore del SET deve presentare all'UDSC i seguenti documenti:

- il piano aziendale per la realizzazione del SET ai fini della TTPCP (v. 3.1a);
- il rapporto di revisione aggiornato (v. 3.1a);
- i rapporti di partecipazione aggiornati (v. 3.1a);
- il certificato concernente il sistema di garanzia della qualità (v. 3.2);
- il piano di gestione dei rischi aggiornato (v. 3.3);
- il piano di attuazione (v. 3.4);
- l'elenco degli apparecchi di rilevazione (OBE SET) da autorizzare, con l'esatta designazione del tipo e le relative dichiarazioni di conformità.

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

Il fornitore del SET riceve per e-mail le informazioni sui documenti da presentare insieme alla domanda. L'UDSC può incaricare terzi dell'esame della documentazione.

4.2 Fase 2: verifica delle interfacce in un ambiente di test

Lo scopo del test delle interfacce è quello di dimostrare che queste sono state implementate secondo le specifiche dell'UDSC.

Al fine di tale verifica, il sistema del fornitore del SET deve essere completamente realizzato e tutte le interfacce con il sistema SET dell'UDSC devono essere pronte al funzionamento.

I test dell'interfaccia back office vengono svolti dal fornitore del SET autonomamente, sotto la sua responsabilità e a suo rischio, nell'ambiente di test messo a disposizione dall'UDSC. L'ambiente di test consente al fornitore del SET di effettuare tutti i test secondo il Supplement 6.

Il fornitore del SET consegna all'UDSC il suo rapporto sui test insieme ai relativi verbali.

Svolgimento del test dell'interfaccia:

1. scambio di certificati back office per i test;
2. svolgimento dei test relativi all'interfaccia back office.

4.3 Fase 3: test di funzionamento

Lo scopo del test di funzionamento è verificare se l'intera catena dei processi del sistema del fornitore del SET soddisfa le prescrizioni dell'UDSC. Al riguardo, sia la funzionalità sia la capacità operativa del sistema devono essere dimostrate in tempo reale.

Nel test di funzionamento l'UDSC è il cliente del fornitore del SET, ossia l'utente del SET che riceve dal fornitore la decisione d'imposizione elettronica (IME). Il test di funzionamento viene svolto in un ambiente di test dell'UDSC senza riscossione della TTPCP. Non vi sono crediti fiscali e pertanto non vi è alcuna transazione finanziaria tra l'UDSC (che assume il ruolo sia di esattore del pedaggio sia di utente del SET) e il fornitore del SET.

I casi svolti dal fornitore del SET sono definiti nel Supplement 7. Il fornitore del SET deve fornire all'UDSC un apposito piano con le date. Le corse di prova devono essere completate entro un mese. Se il fornitore del SET prevede un periodo di svolgimento più lungo, deve indicarlo nel piano indicando i motivi.

L'UDSC supporta il fornitore del SET, conformemente al ruolo che gli è stato attribuito nelle specifiche relative ai test. L'UDSC si riserva il diritto di partecipare allo svolgimento delle corse di prova del fornitore del SET.

Per effettuare le corse di prova il fornitore del SET non può utilizzare veicoli assoggettati alla TTPCP.

Il fornitore del SET deve documentare lo svolgimento del test in appositi verbali. La documentazione deve includere l'effettivo svolgimento delle corse SET e tutti i risultati del test, compresa una verifica dell'importo della tassa determinato, nonché eventuali anomalie e difetti individuati.

Il rapporto sul test del fornitore del SET contiene l'elenco dei difetti individuati (compresi quelli eventualmente constatati dall'UDSC) nonché le misure adottate o proposte per porvi rimedio e i relativi termini. In linea di massima, i difetti individuati devono essere eliminati

Prescrizioni tecniche e operative per fornitori del SET

prima dello svolgimento del progetto pilota, a meno che non sia stato concordato diversamente tra l'UDSC e il fornitore del SET.

Il fornitore del SET consegna all'UDSC il suo rapporto sui test insieme ai relativi verbali. L'UDSC verifica il rapporto.

4.4 Fase 4; progetto pilota

Lo scopo del progetto pilota è provare l'osservanza delle prescrizioni relative alle prestazioni del sistema del fornitore del SET nell'esercizio effettivo.

Il progetto pilota è svolto interamente con i sistemi operativi dell'UDSC e del fornitore del SET nonché con veicoli assoggettati alla tassa.

Nel progetto pilota alcuni utenti del SET effettuano un numero minimo definito di corse SET entro un periodo di tempo definito. Se il fornitore del SET prevede un periodo più lungo, deve comunicarlo all'UDSC, indicando i motivi, prima dell'inizio del progetto pilota. L'UDSC può prolungare il periodo di svolgimento. Le prescrizioni sono definite nel Supplement 8.

Il progetto pilota consente di verificare se il sistema del fornitore del SET è conforme agli indicatori relativi alle prestazioni (KPI) previsti. Inoltre, permette di constatare se si verificano altre anomalie indesiderate nel sistema del fornitore del SET. Il fornitore del SET deve comunicare all'UDSC eventuali irregolarità constatate nel progetto pilota.

Il fornitore del SET indica in un verbale i veicoli utilizzati durante la fase pilota. Dopo lo svolgimento, redige un apposito rapporto sulla base di questi verbali. Il rapporto contiene l'elenco delle anomalie e dei difetti individuati (compresi i difetti eventualmente constatati dall'UDSC e segnalati al fornitore del SET) nonché le misure adottate o proposte per porvi rimedio e i relativi termini. Il rapporto e i KPI misurati dall'UDSC sono verificati da quest'ultimo.